

n .....Sent.

n.....Cron.

n .....r.g

n.....rep.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**

- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa-

In persona dei signori magistrati:

dott.ssa Gianna Maria Zannella	Presidente
dott. Camillo Romandini	Consigliere rel.
dott.ssa Vilma Passamonti	Consigliere

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al numero 7772/16 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione all'udienza del 26.4.2022

**TRA**

**Credifarma S.p.A.** nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, ed ivi elettivamente domiciliata al n. 100 della Via Paola Falconieri, presso lo studio e la persona dell'Avv. Paola Fiecchi, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Macciotta del foro di Cagliari - posta certificata giuseppe.macciotta@pec.macciottaassociati.it e telefax 070.658036 - in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n. RG. 41012/2010 del Tribunale di Roma.

- appellante -

**E**

**Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 2, ex ASL RM C** rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Cristina Tandoi, Barbara Bentivoglio e Gabriella Mazzoli per delega in atti

- appellata --



Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 9478/2016.

## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Credifarma spa. -nella qualità di mandataria di numerosi farmacisti, ha impugnato la sentenza n. 9478/16 con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento della opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso della medesima appellante, ne ha disposto la revoca sul presupposto della mancanza di prova della regolare costituzione in mora da parte della Credifarma e dell'avvenuto pagamento della sorte capitale prima della notifica del provvedimento monitorio.

A sostegno del gravame la appellante ha posto un unico motivo costituito dalla presunta erroneità della decisione impugnata, per avere il Giudice di prime cure fatto mal governo delle risultanze documentali ed in particolare della prova dell'avvenuta costituzione in mora del 3.6.2010 avente n. 03000013243 eseguita ai sensi dell'art. 33 del D.M. 95/01.

Quanto alle spese del giudizio di prime cure, l'accoglimento pur parziale della domanda creditoria proposta nei confronti della controparte avrebbe dovuto altresì portare alla condanna di quest'ultima alla loro rifusione in favore di essa appellante quanto meno in parte.

Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:

“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, ed in parziale riforma della sentenza n. 9478/16, resa nella causa civile R.A.C. n. 72879/2010, pubblicata l'11.5.2016, pronunciata dal Tribunale civile di Roma, non notificata:

in via principale, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare l'Azienda U.S.L. Roma 2, già Azienda U.S.L. Roma C, con sede in Roma, nella persona del Direttore generale o Commissario Straordinario nonché l.r. p.t., al pagamento in favore di tutti i farmacisti mandanti dell'azione, degli interessi anche di mora maturati e maturandi al tasso convenzionale convenuto con Credifarma s.p.a. ed IFITALIA s.p.a. quanto meno a titolo di maggior danno patito;

in via di subordine, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare l'Azienda U.S.L. Roma 2, già Azienda U.S.L. Roma C, con sede in Roma, nella persona del Direttore generale o del Commissario Straordinario, nonché l.r. p.t., al pagamento in favore di tutti i farmacisti mandanti dell'azione, degli interessi anche di mora, maturati e maturandi, al tasso legale corrente, dalla data di maturazione del credito fino al giorno dell'effettivo pagamento.



In ogni caso, con vittoria anche parziale di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio”.

Si è costituita l’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 2, chiedendo il rigetto dell’appello con vittoria di spese.

Alla udienza a trattazione scritta del 26.4.2022, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza la concessione degli ulteriori termini ex art. 190 c.p.c. come da Decreto Presidenziale e in assenza di specifica richiesta delle stesse.

Nel merito, l’appello va parzialmente accolto.

Va premesso che la società appellante, dopo aver rinunciato alla iniziale domanda di riconoscimento degli interessi ex D.Lgs. 231/2002, insiste, invece, per l’accoglimento del motivo riferito al mancato riconoscimento degli interessi convenzionali e del maggior danno, o quanto meno di quelli legali. La decisione impugnata sarebbe viziata dall’erronea premessa secondo la quale Credifarma non avrebbe costituito in mora la Asl se non con l’atto della notifica del decreto ingiuntivo, laddove pacificamente la sorte capitale risulta essere stata pagata anticipatamente.

Il Giudicante, infatti, avrebbe omissso la valutazione degli atti di costituzione in mora prodotti da parte opposta nel contesto delle seconde memorie ex art. 183 c.p.c. e dai quali si evince chiaramente come la Asl Roma C (oggi ASL Roma 2) sia stata costituita in mora, da ultimo, mediante raccomandata del 3.6.2010 avente n. 03000013243.

E’ risultato altresì pacifico ed incontestato che i Farmacisti, a fronte del finanziamento erogato loro, abbiano riconosciuto a Credifarma S.p.A. interessi al tasso convenzionale praticato, come ampiamente dimostrato mediante la produzione degli estratti conto (anch’essi prodotti nel contesto delle memorie istruttorie versati in atti). Pertanto, sussisterebbe il diritto dei Farmacisti mandanti al ristoro del maggior danno patito in dipendenza del dimostrato ritardo nel pagamento delle Dcr azionate in via monitoria, maggior danno corrispondente agli interessi convenzionali riconosciuti da ogni singolo Farmacista alla mandataria Credifarma S.p.A., a fronte delle anticipazioni ricevute.

La sentenza sarebbe censurabile anche in punto di spese. Infatti, al riguardo il Giudice ha ritenuto di dovere procedere alla compensazione delle spese processuali. Tuttavia, la piena, pacifica ed incontestabile presenza in atti della costituzione in mora confermerebbe l’erroneità della decisione sia in ordine alla domanda tesa al riconoscimento del maggior danno, sia, quanto meno, alla subordinata domanda di riconoscimento degli interessi al tasso legale.

Orbene, la Corte condivide il giudizio di idoneità della prova della ricezione della raccomandata di messa in mora prodotta dall’appellante unitamente alla seconda memoria ex art. 183 VI comma



c.p.c., tenuto conto che non vi è stata alcuna specifica contestazione sul punto da parte appellata in merito alla effettiva ricezione.

Tra l'altro, dall'atto emergono la completa dicitura del mittente come pure del destinatario, il codice a barre attestante l'elaborazione della richiesta da parte di Poste Italiane s.p.a., la chiara ed inequivocabile apposizione di ben tre timbri postali sul retro dell'avviso di ricevimento attestanti le modalità ed il nome dell'incaricato del pubblico servizio che ne ha curato la consegna e attestato il ricevimento oltre che le date di consegna e di rinvio al mittente.

Al riguardo è, peraltro, pacifico secondo la S.C., che la prova della notifica a mezzo dell'Ufficio postale può essere validamente fornita anche attraverso un semplice elenco di trasmissione di raccomandate che reca un timbro datario o altro segno di ricevuta dell'Ufficio postale (Cass. 22878/2017).

Quanto poi al contenuto dell'atto, esso può ben essere considerato alla stregua della costituzione in mora non essendo richieste particolari formalità ed essendo comunque, nel caso di specie, chiaramente manifestata la volontà della messa in mora della Azienda sanitaria.

Ciò detto, quanto alla domanda di riconoscimento degli interessi moratori deve, dunque, valutarsi se riconoscerli nella misura del saggio legale ex art. 1284 primo comma c.c. o, come richiesto in via principale, riconoscendo il maggior danno di cui al secondo comma, al "tasso convenzionale" pattuito tra il farmacista e la mandataria in occasione della concessione dell'anticipazione.

Ebbene, secondo la Corte, non può riconoscersi il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., richiesto dalla società Credifarma in misura corrispondente agli interessi convenzionali ad essa riconosciuti dai farmacisti a fronte delle anticipazioni ricevute sui crediti vantati nei confronti dell'Azienda sanitaria portati dalle DCR azionate.

Giova premettere che, in materia di risarcimento del maggior danno le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 16.7.2008 n. 19499 hanno enunciato, fra gli altri, i seguenti principi, fondamentali per la decisione del presente giudizio, confermati anche dalla successiva giurisprudenza (v. Cass. 20.2.2013 n. 4271; Cass. 9.3.2012 n. 3738): a) nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento — dovendo ritenersi superata l'esigenza d'inquadrare a tal fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate — nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data d'insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il



saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.; b) il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a tale differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti; e) in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa e all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche e, nel secondo caso, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa.

Nel caso in esame, parte attrice non ha provato che il ritardato pagamento delle DCR abbia determinato i singoli farmacisti a sottoscrivere con Credifarma la convenzione che prevede l'anticipo, attraverso finanziamenti, dei crediti da essi vantati nei confronti della Ausl portati dalle DCR in oggetto e la corresponsione di interessi superiori a quelli legali, non essendo a tal fine sufficiente l'indicazione dell'entità, sia pure rilevante, dei crediti stessi. Inducono ad escludere, anzi, il nesso causale tra inadempimento e ricorso al finanziamento il fatto che i farmacisti hanno richiesto l'anticipo subito dopo l'emissione delle DCR, prima dell'insorgenza della mora. Tali oneri appaiono piuttosto conseguenza di una precisa scelta imprenditoriale di autofinanziamento giuridicamente non qualificabile quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., del ritardo nel pagamento dei crediti oggetto di questo giudizio.

Si aggiunga, infine, che non è stato neppure specificato chiaramente il tasso convenzionale applicato ai singoli farmacisti mandanti, richiesto quale maggior danno.

In conclusione, premesso che, l'atto di costituzione in mora cumulativo è stato ricevuto il 3.6.2010, l'Azienda Unità sanitaria locale Roma 2 va condannata al pagamento in favore di Credifarma s.p.a. (e limitatamente ai farmacisti a cui detta costituzione in mora è riferita) dei soli interessi sulla sorte capitale indicata nel detto atto di costituzione in mora al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. fino al pagamento della sorte capitale.

Considerata la soccombenza reciproca sussistevano e sussistono le condizioni sia per la compensazione integrale delle spese di lite in primo grado così come nel presente giudizio di appello.

p.q.m.



La Corte, definitivamente pronunciando,

- in parziale riforma della sentenza impugnata condanna l'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 2 al pagamento degli interessi legali di mora sulle somme indicate dall'atto di costituzione in mora in data 3.6.2010 (con riferimento ai relativi farmacisti);

rigetta per il resto;

- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio

Così deciso in Roma il 26.4.2022

Il Presidente

Dr. ssa Gianna Maria Zannella

Il Cons. Est.

Dr. Camillo Romandini

